

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 09/05/2023, n. 12237

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO	Maria	-	Presidente rel.	-
Dott. TRICOMI	Laura	-	Consigliere	-
Dott. FALABELLA	Massimo	-	Consigliere	-
Dott. CAPRIOLI	Maura	-	Consigliere	-
Dott. DONGIACOMO	Giuseppe	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30398-2021 R.G. proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall'avvocato DE RONZO
FABIOLA (DRNFBL78E52L219M);

-ricorrente-

contro

PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE;

S.M., tutore del minore M.A. C.A.;

-intimati-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 5-2021 depositata il
11/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2023
dal Consigliere MARIA ACIERNO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Su ricorso del PM, il Tribunale per i minorenni di Bologna disponeva, con decreto provvisorio del 25/08/2016, l'apertura del procedimento volto ad accertare lo stato di adottabilità di M. (nato a (Omissis)), figlio naturale dei sig.ri M.M. e C.A.. Con lo stesso provvedimento sospendeva i genitori dalla responsabilità genitoriale e nominava tutore del minore il Servizio Sociale di (Omissis), affinché collocasse madre e figlio in idoneo

ambiente protetto e valutasse le capacità genitoriali e di accudimento dei genitori. Dalle relazioni depositate dal Servizio Sociale nel corso del giudizio di primo grado durante il collocamento con il figlio in struttura protetta, emergeva che la madre, era affetta da un deficit cognitivo tale da non consentirle di occuparsi adeguatamente del figlio minore; quanto al padre, anche se negli incontri protetti aveva dimostrato capacità accuditive ed affettive sufficienti, tuttavia non si trovava ancora nelle condizioni di potersi occupare autonomamente del figlio, non avendo un lavoro né una fissa dimora, e di rendersi conto delle sue reali esigenze di crescita.

2. Con un nuovo decreto provvisorio dell'11/09/2017, il Tribunale disponeva così l'affidamento eterofamiliare del minore (in seguito al vano tentativo di collocazione endofamiliare presso la famiglia del cugino paterno). Nel frattempo, perveniva nota dei nonni materni in cui veniva rappresentata la disponibilità a prendersi cura sia del nipote sia dei genitori. Il Servizio Sociale, però, manifestava perplessità circa la sostenibilità da parte del nucleo materno del peso connesso all'accoglimento del minore e dei suoi genitori, dal momento che i nonni già si prendevano cura della nipote Y.A., primogenita di C.A. (avuta dall'ex marito), sorda dalla nascita e affetta da un complessivo ritardo mentale e, pertanto, necessitante di una presenza costante.

3. Il Tribunale con sentenza 128-2018: dichiarava non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore; dichiarava i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale; nominava il Servizio Sociale di (Omissis) tutore provvisorio del minore; disponeva che il tutore mantenesse il minore collocato presso la famiglia affidataria e regolamentasse i rapporti con i genitori in forma protetta, non frequentemente, e comunque secondo i tempi e le modalità ritenuti più adeguati alle esigenze del minore, con possibilità di sospenderli se disturbanti.

4. Avverso la decisione di primo grado proponeva impugnazione, dinanzi alla Corte d'appello di Bologna, il padre M.M. con cui chiedeva, in via principale, l'annullamento del provvedimento di revoca della responsabilità genitoriale con affidamento esclusivo del minore o, in subordine, al Servizio Sociale competente per territorio, indicando allo stesso il percorso da seguire per il rientro del minore presso l'abitazione del padre e fornendo le opportune indicazioni circa gli incontri tra madre e figlio; anche la madre C.A. proponeva impugnazione, con cui chiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca della responsabilità genitoriale, l'affidamento del minore ai Servizi Sociali ed il collocamento dello stesso, unitamente alla madre, presso idonea struttura.

I procedimenti sorti dalle predette impugnazioni venivano riuniti e, in data 17/01/2019, veniva disposta CTU ai fini dell'accertamento della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori di M., delle condizioni di vita e psicologico-relazionali del minore, con estensione dell'indagine a tutte le persone coinvolte nella vicenda di vita dello stesso, nonché della eventuale necessità di un percorso di sostegno alla genitorialità.

Dalle relazioni della CTU emergeva che: "il minore si trovava positivamente inserito nella famiglia affidataria e qualunque provvedimento che avesse modificato sostanzialmente l'aspetto attuale sarebbe stato gravemente lesivo per lo stesso che già stava vivendo una condizione di incertezza e di instabilità, in funzione delle vicende trascorse" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); con riguardo alla madre, invece, venivano evidenziate gravi carenze genitoriali a causa del ritardo cognitivo di cui era affetta e l'assenza delle condizioni per un supporto alla genitorialità della stessa; quanto al padre, pur avendo mostrato una complessiva idoneità genitoriale, tuttavia "nel contesto relazionale emergevano alcuni atteggiamenti di criticità in rapporto al bambino e soprattutto atteggiamenti di forte rivendicatività ed anche di antagonismo rispetto alla famiglia affidataria,(...) tali da consigliare ancora cautela su un eventuale reintegro nella responsabilità genitoriale" (cfr. pag. 11 del ricorso). Inoltre, all'esito di un secondo accertamento circa le capacità genitoriali del padre, il CTU perveniva a queste conclusioni: "Delicato appare il ripristino della responsabilità genitoriale al sig. M., e non consigliabile, non tanto per le asserite (da parte dei Servizi Sociali di (Omissis)) carenze paterne, quanto piuttosto per le conseguenze e ricadute giuridiche sul minore" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Sulla base delle indagini peritali, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata: ha conferito mandato alla Dott.ssa S.M., quale tutore del minore già nominato con decreto del giudice tutelare di (Omissis) del 12/09/2016, "affinché attuasse un percorso di sostegno alla genitorialità del padre biologico, un percorso di avvicinamento tra la famiglia affidataria ed il padre, nonché un percorso di graduale avvicinamento del padre al figlio" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); ha integralmente confermato il provvedimento impugnato rispetto alla madre; con riguardo al padre, invece, ha confermato il provvedimento impugnato ma limitatamente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale ed all'affidamento del minore al Servizio Sociale di (Omissis); ha poi riformato la parte del provvedimento impugnato relativa alla regolamentazione degli incontri tra padre e figlio.

5. Contro la decisione della Corte territoriale, il padre M. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.

6. Con Ordinanza interlocutoria n. 3924/2022, la Prima Sezione civile di questa Corte ha rinviato la causa ad una nuova adunanza camerale (del 20/03/2023), in attesa che il ricorrente provvedesse all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna, in quanto parte necessaria del presente giudizio. L'incombente è stato espletato nei termini richiesti.

7. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione della Cost., artt. 111 comma 6, 132 c.p.c. comma 2, num. 4, 118 disp. Att. c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 num. 4

c.p.c., avendo la Corte d'appello omissivo di motivare, in fatto e in diritto, la statuizione di revoca della responsabilità genitoriale del padre ai sensi dell'art. 330 c.c.;

con il secondo motivo ha dedotto la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 5 comma 1, così come modificato dalla L. 73 del 2015, in relazione all'art. 360 comma 1 num. 4 c.p.c., non avendo il Giudice d'appello provveduto a convocare in giudizio la famiglia affidataria del minore;

con il terzo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 4, in relazione sia all'art. 360 comma 1 num. 3 c.p.c. sia all'art. 360 comma 1 num. 4 c.p.c., per non aver il Giudice d'appello indicato nel provvedimento di affidamento eterofamiliare, il periodo di presumibile durata dello stesso rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine del minore.

8. Occorre prioritariamente rilevare la fondatezza del primo motivo di ricorso, posto che la sentenza impugnata si fonda su una motivazione apparente, articolata in argomentazioni del tutto apodittiche, assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi nonché ad evidenziare gli elementi che giustificano il convincimento del giudice e ne rendono possibile il controllo di legittimità. Più precisamente, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice d'appello si sia limitato a condividere le risultanze della CTU di secondo grado, ma senza spiegare altresì le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del ricorrente, non enucleabili in modo esaustivo dagli stralci della CTU riportati nella motivazione.

Si ritiene di illustrare la normativa vigente di riferimento, e i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità.

Sotto il profilo normativo, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 c.c. ("il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio") e 333 c.c. ("Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore"), si desume che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'*extrema ratio*, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi

ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli" (Sent. Cass. n. 14145/2017).

E ancora: ""Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali" (Cass. n. 9763/2019).

In tal senso, nel caso di specie, la CTU espletata in secondo grado ha messo in luce che mentre le iniziali difficoltà personali materne sono rimaste immutate, "sul versante paterno invece si sono potuti osservare molti cambiamenti positivi connessi alla responsabilità del suo ruolo genitoriale" (cfr. pag.5 del ricorso), avendo il padre raggiunto anche quella stabilità economica ed abitativa necessaria per accogliere il figlio. Nonostante tali accertati progressi, nella relazione della CTU si legge che: "il minore M.A. si trova positivamente inserito nella famiglia affidataria e qualunque provvedimento che modificasse sostanzialmente l'aspetto attuale sarebbe pertanto gravemente lesivo del minore (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). In relazione allo specifico tema della responsabilità genitoriale il CTU, secondo quanto riferito in sentenza, si è limitato a rilevare:" Delicato appare il ripristino della responsabilità del signor M. e non consigliabile per le conseguenze e ricadute giuridiche sul minore" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Esclusivamente su questo rilievo e senza fornire spiegazioni sul processo che ha condotto al definitivo giudizio negativo, il Giudice d'appello ha affermato soltanto: "Ritiene la Corte che il CTU abbia effettuato un'ampia e approfondita valutazione di tutti gli aspetti e i soggetti della complicata vicenda avendo a riferimento prioritario l'interesse del minore. La Corte non ha quindi motivo di discostarsi dalle conclusioni alle quali il CTU è pervenuto e dalle indicazioni dello stesso (...). Rispetto a M.M., La sentenza n. 128 del 2018 va confermata limitatamente alla statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

E' evidente che il Giudice d'appello, così facendo, abbia completamente omesso di fornire, sia sotto il profilo formale sia sostanziale, una motivazione alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, per la quale invece il paradigma normativo e gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità richiedono l'accertamento rigoroso di un concreto pregiudizio per il minore derivante dalla condotta del genitore (in specie, del padre), nonché una prognosi attuale ed effettiva sull'eventuale recupero del suo ruolo genitoriale. Non può ritenersi esaustivo in tal senso neppure il mero richiamo alle risultanze della CTU, la quale ha dapprima rilevato cambiamenti in positivo della figura paterna e poi utilizzato quale unico criterio dirimente, l'avvenuta integrazione del minore presso la

famiglia affidataria. Questo elemento (rectius, della situazione attuale del minore migliore nella famiglia affidataria rispetto a quella d'origine) infatti, non è da solo sufficiente ad integrare una misura estrema come quella in esame, destinata a recidere ogni rapporto giuridico, morale ed affettivo tra i genitori ed il figlio, e che perciò non può prescindere dalla sussistenza di ulteriori elementi, in assenza dei quali ben potrebbero intervenire altri provvedimenti "intermedi", meno incisivi e altrettanto idonei a tutelare il minore, ma che al contempo costituiscano minor danno per il suo diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria familiare d'origine.

In altre parole, la Corte d'appello avrebbe dovuto motivare il provvedimento decadenziale emesso nei confronti del padre, indicando quali violazioni dei doveri genitoriali fossero state accertate o quali doveri fossero stati trascurati ovvero quali poteri fossero stati abusati con grave pregiudizio del figlio, così da ritenere corrispondente all'interesse prevalente ed attuale del minore la sua permanenza presso la famiglia affidataria e sacrificare il suo diritto, costituzionalmente garantito ex Cost., art. 30, di crescere presso la famiglia d'origine nonché ad effettuare la prognosi sulla eventuale irrecuperabilità della capacità genitoriale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Collegio ritiene necessario che il Giudice d'appello non abbia fatto buon governo dei principi enucleabili dalla normativa e dagli orientamenti giurisprudenziali di legittimità in tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

9. Per la pregiudizialità della questione affrontata, il secondo ed il terzo motivo di ricorso si ritengono assorbiti.

10. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, perché si pronunci anche sulle spese processuali della fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo ed il terzo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione perché provveda anche sulle processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2023

